

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1392-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE BUBBIO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SEGNI e PINTUS**

Annunziata il 18 gennaio 1955

Istituzione della provincia di Oristano

Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1957

I.

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge n. 1392, presentata alla Camera in seduta 18 gennaio 1955 dagli onorevoli Segni e Pintus per la istituzione della provincia di Oristano, ha fatto oggetto di attento esame da parte della prima Commissione, e da questo esame essa ha tratto la maturata convinzione del fondamento della proposta, i cui motivi hanno trovato nella presente relazione particolare svolgimento.

I proponenti si richiamano alla iniziativa assunta a suo tempo direttamente dalla Regione autonoma della Sardegna, che aveva formulata in proposito una sua proposta di legge n. 11 del 13 dicembre 1950; essa per altro non ebbe seguito per la mancanza

di alcuni requisiti formali, onde sorse la diretta iniziativa parlamentare da parte degli onorevoli proponenti in base all'articolo 71 della Costituzione ed in applicazione dell'articolo 133 della stessa.

La proposta traduce sostanzialmente l'aspirazione della Sardegna centro-occidentale alla istituzione della quarta provincia sarda, aspirazione che è stata sempre fortemente affermata dalla popolazione dell'Oristanese, talché, scrivono i proponenti, essa appartiene ad un passato che si confonde con la nascita stessa del Regno d'Italia.

Tutti i comuni interessati hanno ora espresso formalmente la loro volontà di far parte del nuovo ente territoriale ed agli effetti dell'articolo 133 della Costituzione venne sentita la Regione, il cui Consiglio

regionale ha dato parere favorevole, come risulta dal documento 31 gennaio 1956, XIV, n. 1, che si riporta in calce (1).

Da esso risulta che, mentre nessuna eccezione formale è stata prospettata sulle legittimità della proposta, la Commissione prima ha preso atto della regolarità delle deliberazioni dei comuni, per cui a sua volta il Consiglio regionale: «riconosciuto che a termini dell'articolo 133 della Costituzione la istituzione di nuove provincie nell'ambito di una regione è stabilita con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione, col voto favorevole espresso sulla proposta di legge Segni-Pintus, affida al Parlamento l'accoglimento delle aspirazioni e dei voti delle popolazioni interessate, traendone sicuro auspicio di civile progresso per la Sardegna».

(1) PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA A NORMA DELL'ARTICOLO 133 DELLA COSTITUZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI SEGNI E PINTUS PER L'ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'onorevole Presidente della Camera dei deputati con nota 4 ottobre 1955, n. 1446, trasmise al Consiglio regionale la proposta di legge n. 1392 di iniziativa dei deputati Segni-Pintus sulla «Istituzione della provincia di Oristano» affinché il Consiglio regionale esprimesse il proprio parere ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione

La prima Commissione «Autonomia - ordinamento regionale - Affari interni» che ha preventivamente esaminato la proposta ha espresso parere favorevole su di essa, anche in considerazione dei voti già formulati in materia dal Consiglio regionale con la mozione 13 dicembre 1950 - Alfredo Corrias, Lelio Muretti, Piero Soggiu ed altri (*allegato A*) - e con l'ordine del giorno 7 febbraio 1953 - Giuseppe Masia ed altri (*allegato B*) - ed in considerazione della proposta di legge nazionale 10 febbraio 1953, presentata al Parlamento in data 29 giugno 1953, il cui articolo 1 è così formulato «È istituita in Sardegna la provincia di Oristano»

La Commissione ha preso atto che ciascuno dei comuni elencati nell'articolo 1 della proposta di legge Segni-Pintus aveva fatto pervenire, a suo tempo, al Consiglio regionale regolare deliberazione favorevole alla inclusione nella istituenda provincia di Oristano. Ha rilevato inoltre che nello stesso articolo 1 non risultavano inclusi i comuni di Gonnoscodina, Gonnostamatza, Simala e Terralba, che pure avevano deliberato nello stesso senso

Il Consiglio regionale della Sardegna nella seduta del 7 dicembre 1955 ha quindi esaminato la proposta di legge Segni-Pintus seguendo nella discussione la procedura prevista dal suo regolamento interno per i progetti di legge regionali

L'articolo 1 veniva approvato nel testo originario con un emendamento aggiuntivo in base al quale, ai comuni già elencati, venivano aggiunti quelli di Gonnoscodina, Gonnostamatza, Simala e Terralba

Il Consiglio regionale ha formulato altresì il voto che siano aggiunti nell'elenco di cui all'articolo 1 anche gli altri comuni le cui amministrazioni dovessero, con apposita deliberazione, richiedere la inclusione nella nuova provincia direttamente al Parlamento prima che questo si pronunciasse sulla proposta di legge

I rimanenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 venivano singolarmente approvati nella loro stesura originaria

La votazione conclusiva, a scrutinio segreto, sul parere da esprimere (a norma dell'articolo 133 della Costituzione) sulla proposta di legge n. 1392 di iniziativa dei deputati Segni-Pintus concernente la «Istituzione della provincia di Oristano», ha dato il seguente risultato. «favorevole a maggioranza»

Il Consiglio regionale della Sardegna, pertanto, riconosciuto che, a termini dell'articolo 133 della Costituzione, «la istituzione di nuove provincie nell'ambito di una regione è stabilita con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione», col voto favorevole espresso sulla proposta di legge Segni-Pintus, affida al Parlamento l'accoglimento delle aspirazioni e dei voti delle popolazioni interessate, traendone sicuro auspicio di civile progresso per la Sardegna

timità della proposta, la Commissione prima ha preso atto della regolarità delle deliberazioni dei comuni, per cui a sua volta il Consiglio regionale: «riconosciuto che a termini dell'articolo 133 della Costituzione la istituzione di nuove provincie nell'ambito di una regione è stabilita con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione, col voto favorevole espresso sulla proposta di legge Segni-Pintus, affida al Parlamento l'accoglimento delle aspirazioni e dei voti delle popolazioni interessate, traendone sicuro auspicio di civile progresso per la Sardegna».

La Commissione di finanza e tesoro, esaminate la proposta, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

II.

Ciò premesso, prima di passare al merito, occorre esaminare talune eccezioni pregiudiziali, sollevate da alcuni membri della Commissione.

Anzitutto, come risulta dai resoconti sommari, è stato espresso il dubbio sulla legittimità costituzionale della legge che istituisce una nuova provincia in Sardegna, senza che intervenga il procedimento di revisione costituzionale nei confronti dell'articolo 43 dello statuto regionale sardo; tale articolo stabilisce che le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali e che con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle provincie, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle provincie interessate, espressa con «referendum». Dal che deriverebbe che l'istituzione della nuova provincia di Oristano, portandosi a quattro le provincie, innoverebbe al primo comma dell'articolo 54, che prevede lo speciale provvedimento di revisione dello statuto; né sarebbe applicabile il quarto comma del detto articolo, che permette la modifica di disposizioni dello statuto sardo con legge ordinaria della Repubblica, su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione, poiché questo capoverso si applica esplicitamente al titolo III dello statuto e non alle disposizioni del titolo V, tra le quali è appunto collocato l'articolo 43.

Contro questa eccezione si sono pronunciati invece altri deputati, che hanno sostenuto che l'istituzione di una nuova provincia nella Regione possa avvenire con legge dello Stato, previo parere della Regione, come la

stessa assemblea regionale sarda ha riconosciuto. D'altra parte la vera portata dello articolo 43 dello statuto regionale sardo si desume dagli atti della Costituente in sede di adozione dello statuto regionale per la Sardegna; con esso è da ritenere invero si sia voluto precludere la possibilità di soppressione delle tre provincie indicate, ma non già stabilire un limite tassativo costituzionalmente garantito contro la istituzione di nuove provincie; tanto è vero che nella proposta originaria del capoverso del detto articolo si era detto che con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni, il « numero » e le funzioni delle provincie, mentre la norma venne espressamente variata, con la soppressione della parola « numero », con implicita ammissione che per quanto riguarda il numero delle provincie dovesse applicarsi la norma generale, e cioè il ricorso alla legge dello Stato. La maggioranza della Commissione per questi motivi, al pari del resto dell'opinione seguita dal Consiglio regionale sardo e della Commissione di finanza e tesoro, ritenne dovesse disattendersi l'eccezione sopra accennata.

Devesi inoltre ritenere che non sia accoglibile l'eccezione sollevata in un primo tempo se, richiedendosi secondo l'articolo 133 della Costituzione l'iniziativa dei comuni, sia legittima la proposta di iniziativa parlamentare. Si è assunto al riguardo la tesi che spetti solo al Governo istruire la domanda avanzata dai comuni e proporre conseguentemente il disegno di legge per la istituzione della nuova provincia. Si vorrebbe quindi che l'iniziativa non debba partire dall'alto, ma dal basso, e cioè che spetti ai comuni il diritto di iniziativa; né basterebbe che, secondo questa pregiudiziale, essi abbiano assunta la deliberazione di consenso, con la formula di adesione od altra equipollente, perché tali atti non costituirebbero l'esercizio di una vera e propria iniziativa come il citato articolo richiede.

Questa tesi non si ritiene per altro fondata, dacché non sembra possibile la contestazione della effettiva volontà dei comuni di istituire il nuovo ente territoriale, a parte ogni disquisizione formale sulla frase usata; al che è da aggiungere che l'articolo 71 della Costituzione attribuisce l'iniziativa delle leggi sia al Governo che a ciascun membro delle Camere, per cui nessun dubbio può presentarsi nella legittimità della proposta in esame.

Forse, dal punto di vista pratico, è da rilevarsi l'opportunità che le iniziative del

genere siano assunte preferibilmente dal Governo, che meglio è in grado di istruire nella forma e nel merito le proposte di eventuali variazioni dell'assetto provinciale dello Stato, materia che ovviamente per la sua rilevanza richiede particolare cura e competenza.

È però da avvertire che tuttavia si è avuto lo svolgimento di una particolare istruttoria da parte degli organi governativi locali, risultando dagli atti un'ampia relazione dell'Ufficio del Rappresentante del Governo della Regione Sarda, con particolare esame dei dati relativi al bilancio finanziario della istituenda provincia e dei riflessi sui bilanci delle altre provincie; a quale relazione sono allegati diversi atti, come l'elenco dei comuni, la planimetria delle provincie, quale risulterebbe dal proposto scorporamento; il prospetto delle principali produzioni dell'Oristenesi; la relazione dei Prefetti di Cagliari e di Nuoro al Rappresentante della Regione, con numerosi prospetti e indicazioni; i memoriali dell'Amministrazione provinciale di Nuoro e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro, ecc.

La Commissione I ha dovuto pertanto disattendere le pregiudiziali sopra accennate ed è passata all'esame di merito.

III.

Da questo esame, è d'uopo subito avvertirlo, deve esulare inizialmente il preconcetto derivante da un'eventuale posizione di avversione ad ogni innovazione in materia di circoscrizioni provinciali.

Esamineremo pertanto le caratteristiche della zona, i dati demografici e la situazione economica che sono alla base della proposta.

Com'è noto, il comprensorio dell'Oristanesi è fuso a sud con il Cagliariitano e ad oriente con il Nuorese, ed esso guarda esclusivamente al mare a ponente, mentre Cagliari e Sassari hanno tre confini sul mare e Nuoro gode di grandissimo litorale ad oriente e uno minore ad occidente.

Le tre attuali provincie sarde sono tra le più grandi d'Italia; infatti:

Cagliari è al 1° posto con ettari 929.741;
Sassari è al 2° posto con ettari 751.944;
Nuoro è al 4° posto con ettari 727.215.

Le tre provincie totalizzano così ettari 2.408.900 e cioè quasi il dodici per cento della superficie dello Stato.

Date le condizioni di relativa arretratezza di notevole parte della Sardegna, con conseguente grave riduzione del dato della popola-

zione relativa, è evidente che la grande estensione delle provincie costituisca un primo essenziale elemento a favore della proposta in esame.

Questa riduzione, che per ragioni strettamente geografiche non si ritiene possibile per la provincia di Sassari che occupa l'intera parte settentrionale della Sardegna, appare possibile invece per quelle di Cagliari e di Nuoro; né la riduzione proposta intacca la struttura essenziale delle due provincie che continuerebbero ad avere una superficie notevole e meglio rispondente alle loro finalità.

La provincia di Oristano avrebbe una superficie di ettari 334.875, detratta per ettari 227.872 dal territorio di Cagliari e per ettari 107.004 dal territorio di Nuoro. Tali due provincie continuerebbero ad essere tra le più grandi dello Stato, come risulta da questo prospetto:

Sassari	ha	751.944
Bolzano	»	740.045
Foggia	»	718.000
Udine	»	716.000
Cagliari (con la riduzione)	»	701.870
Cuneo	»	690.213
Torino	»	683.014
Cosenza	»	668.513
Potenza	»	654.549
Perugia	»	633.971
Nuoro (con la riduzione)	»	620.196

È da notare inoltre che la superficie di Oristano di ettari 334.876 è tuttavia rilevante ed efficiente, essendo quasi uguale alla superficie media delle provincie italiane, mentre quella di Cagliari e di Nuoro, per quanto ridotta, continua per altro a sorpassare del doppio la media generale sopraindicata.

Questa esigenza di ridimensionamento è anche più evidente ove si paragoni alla Sardegna la Sicilia, che avendo una superficie di ettari 2.970.733, cioè di poco superiore a quella della Sardegna, conta in atto ben nove provincie, contro le tre della Regione Sarda, se pure la differenza della popolazione può in parte giustificare questa sproporzione.

IV.

La popolazione della istituenda provincia risulta di abitanti 183.445, e cioè abitanti 136.021 detratti dalla provincia di Cagliari e abitanti 47.424 detratti dalla provincia di Nuoro. La popolazione della nuova provincia non è certo notevole; ma è da notare che il ridotto numero degli abitanti è in relazione

alla depressione della regione, tanto che la popolazione relativa della Sardegna è di soli 50 abitanti per chilometro quadrato, in contrapposizione alla media di abitanti 155 per tutto lo Stato.

D'altronde già sei provincie hanno una popolazione inferiore ai 190.000 abitanti e cioè Aosta 92.000, Gorizia 137.000, Sondrio 149.000, Imperia 168.000, Rieti 176.000, Matera 180.000. D'altra parte il prevedibile incremento demografico lascia prevedere il raggiungimento entro brevi anni di una maggiore quota, tanto più in rapporto ad un estesissimo territorio con una densità meno di un terzo di quella sopraccennata in tutto lo Stato.

Questi elementi della estensione delle provincie attuali e della relativa scarsità della popolazione mettono in evidenza soprattutto la grave distanza tra i diversi centri, con conseguente disagio degli abitanti, anche in rapporto alla notoria scarsità delle comunicazioni. Molti centri sono distanti dal capoluogo diverse decine e talora fino a centinaia di chilometri, con ritardo notevole degli scambi e delle comunicazioni, e di fatto con grave impedimento alle stesse relazioni umane.

Questa aspirazione si è fatta ora sempre più generale e irriducibile, ed è evidente interesse pubblico tenerne conto, sostanziosamente in essa essenzialmente il ritmo del progresso: la stessa politica di decentramento e di autonomia non può d'altronde sottrarsi al problema di creazione di nuove circoscrizioni se vuole effettivamente affermarsi.

V.

Si aggiunga la considerazione che l'Oristanese ha caratteristiche abbastanza uniformi e che notevole è lo sviluppo dell'agricoltura come risulta dai seguenti dati: grano quintali 397.441; orzo quintali 31.557; avena quintali 20.224; olive quintali 66.752; vino quintali 145.293; formaggio quintali 41.434; sughero quintali 11.885; bovini capi 36.227; equini 16.990, suini 13.639; caprini 37.454; ovini 344.955.

Anche il commercio e l'industria sono relativamente notevoli, mentre risulta in corso l'attuazione di notevoli opere di bonifica e di trasformazione agraria, come appare ad esempio dall'impianto di stabilimenti di pilatura del riso e di zuccherifici.

Rilevasi poi che la relazione del Prefetto di Nuoro è di massima di parere negativo, prospettando il pregiudizio alla esistenza della provincia stessa, in modo particolare per il passaggio ad Oristano dei comuni della Pla-

nargia con conseguente distacco di Bosa, che è il secondo centro della provincia e l'unico che si affaccia alla costa occidentale. Di contro la relazione del Prefetto di Cagliari, fatte le riserve delle conseguenze finanziarie, è di massima favorevole alla costituzione della quarta provincia, tenuti presenti specialmente il beneficio dell'avvicinamento dei comuni al capoluogo, il notevole accorciamento delle attuali distanze, il prevedibile acceleramento delle funzioni della provincia di Cagliari a seguito della riduzione del suo territorio, ecc.

VI.

In rapporto alla situazione finanziaria prospettata per la nuova provincia, il Rappresentante del Governo ha redatto uno schema di bilancio preventivo di massima, che determina le entrate in lire 319.000.000, (rappresentate per 295 milioni dai tributi) e le spese in lire 417.996.500, cui sono da aggiungersi:

lire 23.157.300 per quota sulle annualità relativa all'importo dei mutui contratti dalle provincie di Cagliari e di Nuoro a pareggio dei bilanci; e

lire 65.773.653 per importo delle annualità di ammortamento dell'eventuale mutuo di un miliardo da contrarsi per le spese necessarie al primo impianto della nuova provincia.

Si ha così una spesa complessiva di lire 521.927.453, con conseguente spareggio di lire 202.098.453.

Questa cifra, se pure rilevante, non basta da sola a far disconoscere la possibilità della istituzione della nuova provincia. Invero la condizione della provincia di Oristano non risulterebbe sostanzialmente diversa da molte altre provincie che si dibattono in uguali difficoltà. Come fu esposto dallo stesso relatore nell'esame del bilancio dell'interno 1955-56, ben 36 provincie si trovano in disavanzo per un importo complessivo di oltre nove miliardi e mezzo; si va dallo spareggio di Latina di 70 milioni a quello di oltre un miliardo di Napoli e tra queste 36 provincie deficitarie si trovano anche Cagliari per 356 milioni, Nuoro per 239 milioni, Sassari per 179 milioni.

Il disavanzo previsto per Oristano in 202 milioni (compresi in essi, come già si è detto e come è opportuno ripetere, le quote dei mutui contratti da Nuoro e da Cagliari per colmare il loro sbilancio e la quota del mutuo da contrarsi per le spese di impianto della nuova provincia), non è tale da sovvertire la situazione, tanto più

che potrà essere fronteggiato non diversamente da quanto già ora avviene per le altre provincie; e si ha ragione di ritenere che comunque la situazione delle provincie deficitarie potrà formare prossimo oggetto di provvedimenti finanziari dello Stato, giusta le reiterate assicurazioni del Ministro delle finanze. Il relatore quindi, pur dandosi carico della considerazione del problema finanziario della nuova provincia nel primo periodo, ha motivo di ritenere che il disavanzo possa essere contenuto entro sopportabili limiti.

È da notare ancora che le provincie di Cagliari e di Nuoro, da cui si distacca quella d'Oristano, dovranno passare alla nuova provincia una notevole aliquota del loro personale amministrativo e tecnico proporzionalmente alla sua entità, con conseguente diminuzione delle loro attuali spese, e che Oristano potrà con le provincie predette attuare dei Consorzi per taluni servizi (manicomio, brofotrofio, sanatorio, ecc.) così come già avviene per diverse provincie istituite in passato, con notevole attenuazione dell'onere.

È ovviamente inoltre da tenere in evidenza che il disavanzo iniziale della provincia di Oristano troverà compensazione parziale nella riduzione degli attuali spareggi di Cagliari e di Nuoro, a seguito del distacco del territorio della nuova provincia; e sono pure da tenere presenti i maggiori gettiti che presentano per le provincie alcuni cespiti, quali la sovrimposta fabbricati che viene ad incidere sui fabbricati inizialmente esenti per venticinque anni, l'aumento costante del gettito della imposta generale entrata ripartita in base al fattore demografico, l'incremento della partecipazione delle provincie al gettito della tassa di circolazione degli autotrasporti che nell'ultimo anno ha presentato un aumento di circa il 10 per cento, ecc.

D'altra parte le ristrettezze contabili rappresentano evidentemente lo stato attuale, ma non quello che si ha ragione di ritenere possa essere raggiunto in un prossimo avvenire con il miglioramento delle condizioni generali ed il conseguente aumento della base contributiva, ferma rimanendo l'aliquota di tassazione. Già fu osservato che là ove nel 1927 si sono create le nuove circoscrizioni provinciali, si è verificato un naturale incremento della pubblica e privata economia; e ciò sarà certo per verificarsi anche nel caso attuale.

Ad ogni modo le difficoltà finanziarie, pur meritando attenta osservazione, non sono insuperabili ed il sacrificio da sostenersi per il primo periodo non deve impedire

la riforma territoriale di cui si tratta, auspicata da tutta una popolazione, dovendo essa rientrare nel quadro della nuova politica di rivalutazione del Mezzogiorno e delle isole con applicazione delle provvidenze relative.

L'onere proprio che incombe allo Stato può d'altra parte essere coperto in modo diretto con l'incremento naturale di ogni fonte contributiva e in modo indiretto con il miglioramento dell'economia locale in tutte le sue branche quale conseguenza dell'acceleramento di ogni pubblico servizio.

Occorre invero potenziare con idonei mezzi il decentramento amministrativo, né si può ulteriormente differire i provvedimenti atti a soddisfare almeno in parte le esigenze della periferia, se si vuole contenere il movimento centripeto che porta all'urbanesimo con le conseguenze relative.

Il problema non va quindi valutato con le regole elementari della contabilità, ma risolto anche in senso politico con una visione più vasta e più moderna; la nuova circoscrizione, in rapporto alla smisurata superficie delle altre provincie, può costituire adunque un mezzo idoneo a quel decentramento, in cui si vede l'unica risoluzione delle carenze attuali; e forse un sacrificio è moralmente anche necessario di fronte alla secolare trascuranza con cui lo Stato ha riguardato quella terra generosa.

VII.

Oristano ha infine sicuri titoli per essere assunta a capoluogo della quarta provincia sarda, poiché ne costituisce il centro più importante, sia per popolazione che è di abitanti 16.972, sia per entità degli interessi economici pubblici e privati che ad esso confluiscono. Oristano è sede dell'Arcivescovado, della Corte d'assise, del Tribunale, del Distretto militare, del Collegio senatoriale, di tutti i normali uffici finanziari governativi, di scuole di ogni grado dalle classiche alle professionali, delle filiali delle più importanti banche italiane, di ogni altra istituzione amministrativa, previdenziale, sindacale.

La città, che ha una regolare struttura urbana ed è posta sulla principale linea ferroviaria dell'isola, si trova in una promettente fase di espansione commerciale ed industriale, ed in speciale floridezza versa la produzione agricola, essendo la sua plaga tra le più ubertose della Sardegna. Sta infine a suo vantaggio la considerazione delle tradizioni secolari di Oristano, che fu sede di Giudicato e di Circondario e che allaccia la sua storia alla fi-

gura di Eleonora D'Arborea onde anche a questo titolo questa città può meritare speciale considerazione per essere assunta all'onore di essere il capoluogo della costituenda nuova provincia.

VIII.

Forse mai si è avuto come in questo caso l'unanimità dei consensi da parte della popolazione, manifestati con atti formali e con molteplicità di atti di adesione; non si può tacere infatti che durante le more di approvazione della proposta tutti gli enti con ulteriori messaggi e con centinaia di telegrammi hanno confermato la loro volontà ed insistito per la sollecita decisione; e, oltre i comuni, molte altre organizzazioni di varia natura hanno fatto eco all'iniziativa, auspicando all'accoglimento da parte del Parlamento, nel riflesso della necessità di una più effettiva ed efficace tutela degli interessi della zona.

Questa manifestazione non dipende d'altronde da un moto di passeggero entusiasmo ma dalla maturata coscienza delle popolazioni, e tale volontà la Camera ha dovere di valutare e di assecondare secondo legge.

Singolare valore ha tra gli altri l'ordine del giorno approvato il 2 dicembre 1956 dal Comitato permanente, cui partecipano i rappresentanti politici e provinciali della zona e quelli di tutte le autorità ed organizzazioni locali dalle religiose alle sociali, dalle economiche alle sindacali, e merita di essere in modo particolare ricordata anche la deliberazione 29 ottobre 1956 presa a maggioranza dal Consiglio provinciale di Cagliari, che, senza obbligo di legge, ritenne di dare il suo voto di adesione alla proposta istituzione della provincia di Oristano (1).

(1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Ordine del giorno sulla istituenda quarta provincia in Sardegna, votato a maggioranza (16 voti favorevoli, 11 contrari) dal Consiglio provinciale in seduta del 29 ottobre 1956.

Riconosciuta la validità dei motivi posti a base della richiesta istituzione in Sardegna di una quarta Provincia con capoluogo Oristano:

Nel rispetto

- a) dei principi dell'autonomia e del decentramento, riconfermati nella creazione del nuovo Ente territoriale;
- b) delle norme della Costituzione della Repubblica e dello Statuto speciale della Sardegna, che costituiscono gli strumenti per la creazione dell'Ente stesso;
- c) della libera volontà delle popolazioni unanimemente espressa ed estrinsecatasi, in osservanza delle norme statutarie, con l'iniziativa dei Comuni interessati;
- d) del voto favorevole democraticamente espresso dall'Onorevole Consiglio regionale con alto senso delle

Si afferma da taluno che con l'approvare questa nuova provincia si aprirebbe la strada alla costituzione di molte altre circoscrizioni provinciali. Il problema di evitare dei precedenti evidentemente si impone all'attenzione della Camera, ma non è tale da condizionare irrevocabilmente il caso della provincia di Oristano che mentre è voluta unanimemente dal popolo, è obbiettivamente giustificata dagli inequivoci fattori sopra illustrati e sospinta dalla irresistibile marcia ascendente del progresso, cui la Regione autonoma sarda

proprie responsabilità e in una superiore visione degli interessi della Sardegna e dei Sardi;

Auspica


che la proposta di legge Segni-Pintus per l'istituzione della Provincia di Oristano, col fraterno ed unanime contributo al suo perfezionamento da parte dei rappresentanti della Nazione espressi dalla Sardegna, divenga sollecitamente legge della Repubblica

non può continuare ad essere avulsa, perpetuando l'attuale situazione di carenza.

Il relatore pertanto, richiamate le considerazioni sommariamente esposte, ritiene che se v'ha un caso in cui si possa prospettare la esigenza della istituzione di una nuova provincia, questo si debba riconoscere per la provincia di Oristano; che se è necessario per i motivi già in altra occasione sviluppati riguardare questa materia con particolare rigore, ricorrendo in taluni casi all'eventuale ricostituzione dei Circondari (che il relatore stesso ebbe a proporre all'Assemblea costituente, facendo approvare l'articolo 129 della Costituzione), le considerazioni svolte impongono indubbiamente che il caso di Oristano sia risolto definitivamente dal Parlamento, in accoglimento dell'aspirazione a valorizzare una zona che va riguardata, più che depressa, arretrata e che è giustamente anelante di uscire dal suo secolare isolamento.

BUBBIO, *Relatore.*

ALLEGATO A.



LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO B.

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE DELLE ATTUALI PROVINCE DI CAGLIARI E NUORO DOPO LA CREAZIONE DELLA NUOVA PROVINCIA DI ORISTANO, SECONDO IL PROGETTO DI LEGGE SEGNI-PINTUS

PROVINCE	SITUAZIONE ATTUALE				COMPLESSI DA CEDERE ALLA PROVINCIA PROPOSTA				SITUAZIONE DOPO LA SCISSIONE			
	Numero dei comuni	Superficie in ettari	Abitanti		Comuni numero	Superficie in ettari		Abitanti numero	Numero dei comuni	Superficie in ettari	Abitanti	
			Numero	Densità per chilo- metro quadrato		Numero	Percentuale di riduzione				Numero	Densità per chilo- metro quadrato
Cagliari	160	929.742	669.248	71.982	59	227.872	24.509	120.414	95	(a) 701.870	553.227	78.195
Nuoro	99	727.200	256.822	35.316	24	107.004	14.714	47.424	75	620.196	209.398	33.763
Oristano	—	—	—	—	—	—	—	—	89	(a) 334.876	183.445	50.119
TOTALI	259	1.656.942	926.070	—	83	334.876	—	167.838	259	1.656.942	926.070	—

(a) La superficie indicata deve essere ulteriormente variata in corrispondenza alla superficie dei sei comuni aggiunti dalla Commissione e da staccarsi dalla provincia di Cagliari.

ALLEGATO C.

DISTANZE DA CAGLIARI DI ALCUNI COMUNI
CHE DOVREBBERO ESSERE AGGREGATI ALLA ISTITUENDA
PROVINCIA DI ORISTANO

1. — Abbasanta	Km.	130	31. — Ollastra Simaxis	Km.	110
2. — Aidomaggiore	»	150	32. — Oristano	»	94
3. — Ales	»	75	33. — Pau	»	79
4. — Allai	»	229	34. — Paulilatino	»	120
5. — Arborea	»	90	35. — Riola Sardo	»	103
6. — Ardauli	»	144	36. — Ruinas.	»	100
7. — Assolo	»	94	37. — Samugheo.	»	139
8. — Asuni	»	96	38. — Santa Giusta	»	85
9. — Bannari-Usellus	»	80	39. — San Nicolò Arcidano	»	67
10. — Baratili San Pietro	»	104	40. — Sant'Antonio Ruinas	»	92
11. — Baressa	»	64	41. — Santulissurgiu	»	125
12. — Bauladu	»	105	42. — San Vero Milis	»	112
13. — Bidoni	»	136	43. — Sedilo	»	147
14. — Bonarcado	»	118	44. — Seneghe	»	118
15. — Busachi.	»	130	45. — Senis	»	90
16. — Cabras	»	100	46. — Siamaggiore	»	108
17. — Figù Gonnosnò	»	70	47. — Siamanna-Siapiccia.	»	95
18. — Fordongianus	»	118	48. — Simaxis	»	102
19. — Ghilarza	»	130	49. — Sini	»	71
20. — Marrubiu	»	76	50. — Solarussa	»	110
21. — Masullas	»	70	51. — Sorradile	»	143
22. — Milis	»	111	52. — Tramatzza	»	116
23. — Mogorella.	»	93	53. — Ula Tirso	»	130
24. — Morgongiori.	»	80	54. — Uras	»	67
25. — Narbolia	»	111	55. — Usellus	»	76
26. — Neoneli	»	138	56. — Villanovatruschedu.	»	113
27. — Norbello	»	132	57. — Villaurbana	»	102
28. — Nughedu Santa Vittoria	»	154	58. — Zeddiani	»	102
29. — Nurachi	»	166	59. — Zerfaliu	»	107
30. — Nureci	»	70			

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i seguenti comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Ales, Alai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Bannari di Usellus, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Birori, Bonarcado, Borore, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Dualchi, Figu Gonnosnò, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Laconi, Magomadas, Marubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Ortueri, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Santo Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simaxis, Sindia, Sini, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Urbana, Zeddiani, Zerfaliu.

ART. 2.

Il personale dell'Amministrazione provinciale di Oristano sarà tratto, in quanto possibile e col consenso delle amministrazioni interessate, da quello delle amministrazioni delle province dalle quali è staccato il territorio destinato a formare la nuova circoscrizione. In caso di contestazione deciderà il Ministro dell'interno.

ART. 3.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risulteranno in corso presso le preesistenti Prefetture, continueranno ad essere trattati, sino alla loro definizione, che dovrà compiersi entro il termine massimo di sei mesi dalla data anzidetta, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

ART. 4.

I Consigli provinciali in carica nelle province il cui territorio sia stato diminuito per effetto della presente legge sono sciolti se la

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

È istituita la provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i seguenti comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Ales, Alai, Arborea, Arduali, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Bannari di Usellus, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Birori, Bonarcado, Borore, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Dualchi, Figu Gonnosnò, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostamatza, Laconi, Magomadas, Mogoro, Marubiù, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu, Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Ortueri, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Santo Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simaxis, Simaia, Sindia, Sini, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Terralba, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Urbana, Zeddiani, Zerfaliu.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

stessa entra in vigore più di un anno prima dal compimento del quadriennio dalla loro elezione.

Finché non sia provveduto alla costituzione dell'Amministrazione ordinaria della provincia di Oristano e, eventualmente, di quelle il cui territorio sia stato diminuito in dipendenza della formazione della nuova circoscrizione, il Ministro dell'interno assumerà la gestione straordinaria dell'una e delle altre mediante la nomina di commissari.

ART. 5.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, verrà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo tra le Amministrazioni provinciali interessate, o d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, nonché a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 7.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla costruzione ed all'arredamento degli edifici occorrenti per il funzionamento degli uffici statali e della Amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 5

Identico.

ART. 6.

Identico

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.